

Scheda n. 4: Penali e accordi internazionali

- Non esiste alcun accordo internazionale sottoscritto dall'Italia nei confronti della Francia o dell'Europa che preveda l'esborso di "penali" in caso di ritiro unilaterale italiano.
- Quanto a una possibile richiesta di danni da parte di aggiudicatari di appalti è interessante osservare quanto contenuto nella Delibera CIPE n. 67/2017 (G. U. 24/01/2018): il punto 6 del deliberato recita: "Il soggetto aggiudicatore dell'intervento [*del primo e secondo lotto costruttivo del tunnel di base – ndr*] provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, **la rinuncia a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.** [grassetto del redattore]"
- L'accordo sottoscritto dallo stato francese e dallo stato italiano il 30/01/2012 prevede che l'opera oggetto degli accordi comprenda una sezione internazionale divisa in tre parti: una di competenza francese, comprendente 33 km di gallerie a due canne (Belledonne e Glandon); una transfrontaliera di competenza di entrambi gli stati, comprendente il tunnel di base di 57 km; una di competenza italiana comprendente il tunnel a due canne dell'Orsiera per 19,5 km. [artt. 2 e 4 dell'accordo del 30/01/2012].
- Lo stato francese ha posposto le decisioni relative alla tratta di sua competenza a dopo il 2038. Lo stato italiano ha lasciato cadere la realizzazione del tunnel dell'Orsiera ipotizzando altre soluzioni.
In pratica entrambi gli stati hanno disatteso l'accordo del 2012, che non è stato revocato dal successivo accordo del 2015. Non è però stata modificata la ripartizione dei costi relativi al tunnel di base (che si trova all'incirca per l'80% in Francia e per il 20% in Italia); questi è previsto che gravino per il 57,9% sull'Italia e per il 42,1% sulla Francia (al netto di eventuali contributi europei).